Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 278

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
# REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* | Roma - Mercoledì, 3 dicembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144



## AVVISO AGLI ABBONATI

**Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.**

***LA LIBRERIA DELLO STATO***

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI



## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 3 DICEMBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi **n. 62: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 febbraio 1950 (1ª emissione) delle diciannove serie (1ª a 19ª) emesse in base al regio decreto-legge 23 gennaio 1941, n. 6, ai quali sono stati assegnati premi nella quattordicesima estrazione eseguita il 19 novembre 1947.

(5873)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1947, n. 1317.

**Modificazioni al Codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Al Libro II, titolo I, capi II, IV e V del Codice penale, approvato con decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le modificazioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 2.

Gli articoli 276, 277, 278, 279, 283, 289, 290, 298 e 313 sono sostituiti dai seguenti, con l'aggiunta di un articolo 290-*bis*:

Art. 276. (*Attentato contro il Presidente della Repubblica*). — Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.

Art. 277. (*Offesa alla libertà del Presidente della Repubblica*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 278. (*Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 279. (*Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica*). — Chiunque pubblicamente, fa risalire al Presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 283. (*Attentato contro la costituzione dello Stato*). — Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

Art. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo della Repubblica l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) all'Assemblea Costituente o alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni, se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 290. (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea Costituente o le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o l'ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione.

Art. 290-*bis*. (*Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci*). — Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci.

Art. 298. (*Offese contro i rappresentanti di Stati esteri*). — Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 313. (*Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento*). — Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

Art. 3.

L'art. 127 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 127. (*Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della Repubblica*). — Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo Codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro per la giustizia.

Art. 4.

Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, alla carica di Presidente della Repubblica è equiparata quella di Capo provvisorio dello Stato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

---

LEGGE 16 novembre 1947, n. **1318**.

**Revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

I dipendenti civili o militari dello Stato o i dipendenti degli Enti locali, che hanno prestato giuramento a norma degli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 dicembre 1946, n. 478, incorrono nella revoca dall'impiego per mancata fede al giuramento, indipendentemente dall'eventuale azione penale, se commettono nell'esercizio delle loro funzioni, uno o più atti che contrastino direttamente col giuramento di fedeltà alla Repubblica e al suo Capo, o di leale osservanza delle leggi dello Stato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 ottobre 1947, n. **1319**.

**Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del distretto della Corte d'appello di Trieste.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Il Tribunale di Gorizia è aggregato alla Corte di appello di Venezia; la Pretura di Monfalcone è aggregata al Tribunale di Gorizia ed il comune di Grado è aggregato alla Pretura di Monfalcone, conservando la sede distaccata di pretura.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 16 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *novembre* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 14, *foglio n.* 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1320.

**Approvazione dello scambio di lettere e relativo Annesso tra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America sullo « status » delle Forze armate degli Stati Uniti in Italia, firmato a Roma il 3 settembre 1947.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la difesa, per l'interno, per la grazia e giustizia, per i trasporti, per la marina mercantile, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere e relativo Annesso, effettuato a Roma il 3 settembre 1947, fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America sullo « status » delle Forze armate degli Stati Uniti in Italia nel periodo dei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del Trattato di pace e sul trasferimento di responsabilità al Governo italiano da parte del Governo militare alleato nei territori ancora soggetti alla sua amministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto per quanto concerne le disposizioni contenute nella parte I dell'Annesso, simultaneamente al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia e, per quanto riguarda le disposizioni contenute nella parte II dell'Annesso medesimo, dal 3 settembre 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — PELLA — CINGOLANI — SCELBA — GRASSI — CORBELLINI — CAPPA — MERLIN — TOGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *novembre* 1947
*Atti del Governo, registro n.* 14, *foglio n.* 132. — FRASCA

**Scambio di lettere e relativo Annesso fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America sullo « status » delle Forze armate degli Stati Uniti in Italia nel periodo dei 90 giorni successivi alla entrata in vigore del Trattato di pace e sul trasferimento di responsabilità al Governo italiano da parte del Governo militare alleato nei territori ancora soggetti alla sua amministrazione.**

Rome, September 3th 1947.

Your Excellency,

Article 73 of the Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Italy, provides that all Armed Forces of the Allied and Associated Powers shall be withdrawn from Italy as soon as possible and in any case not later than ninety days from the coming into force of the Peace Treaty. The numbers of the Armed Forces of the United States in Italy, have, as the Italian Government is aware, been progressively reduced and it is the desire of the United States Government that those few that still remain shall be withdrawn with the least possible delay. Further, as from the date of entry into force of the Treaty of Peace, it will be necessary for Allied Military Government, which has long been restricted to the part of Venezia Giulia west of the so-called Morgan Line and to the Province of Udine, to be finally brought to an end.

In order (1) that the position of the aforesaid United States Forces during the period while they remain in Italy may be defined, particularly as regards matters of jurisdiction, and that certain ambiguities which otherwise might arise in regard to the facilities to be afforded them may be removed, and in order (2) to provide for the smooth transfer of responsibility from the hands of Allied Military Government to the hands of the Italian Government, discussions have taken place between representatives of the United States Government and the Italian Government who have agreed upon the provisions set out in the annex of which part I relates to the position of the United States Forces and part II to the transfer of responsibility of the Allied Military Government.

I have the honor to inform your Excellency that the United States Government has confirmed its approval of these provisions and to suggest that if the Italian Government is prepared to do likewise, the presente Note together with your Excellency's reply shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments on the matter which will enter into force (1) simultaneously with the Peace Treaty between the Allied and Associated Powers and Italy as regards provisions in part I of the annex, and (2) as from today's date as regards the provisions of part II.

Accept, Excellency, the renowed assurances of my highest consideration.

JAMES CLEMENT DUNN

His Excellency
Count CARLO SFORZA
*Minister of Foreign Affairs*
ROME

Enclosure:
*Military and Civil Affairs*
(*Annex*).

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

ANNEX

PART I

1. *a*) The United States Forces, including their equipment and stores, shall continue to enjoy, generally, those immunities and facilities which have been afforded them hitherto, when present in or passing through, Italy. In availing themselves of these immunities and facilities, the United States Forces will take due account of the interests of the Italian population.

*b*) Supplementary agreements on points of detail have been or will be made between the United States High Command and the appropriate Italian authorities.

2. *a*) The United States Forces shall, in agreement with the competent Italian authorities, continue to enjoy such facilities for movement in and through Italy, including Italian waters and the air space over Italian territory, as are necessary for their complete and early withdrawal.

*b*) The Italian Government agrees to accord the United States Forces all facilities afforded by Italian ports (including dockyards, dry docks and ship repairing facilities), public services, utilities, railroads, land waterways, tele communications, and airfields which the Commanding General may request to effect prompt withdrawal of United States Forces for which purpose the Italian Government will afford the necessary priorities. In particular the Italian Government agrees that for mutual convenience special areas in Italian ports may continue to be designated by the Commanding General for the exclusive use of the United States Forces. The Commanding General may continue to police such areas and control the operation of port facilities therein. The Italian Government further agrees that the Commanding General shall have all rights necessary to the creation or maintenance for such time as shall appear necessary of such ports, camps, stations, hospitals, shops, depots, staging areas and such other military facilities and installations as he may determine to be necessary for the purpose of this agreement.

*c*) The United States High Command shall be entitled to participate, on basis of agreements to be made with competent Italian authorities, in any organization that the Italian authorities may set up for the control and safety of air traffic and of aircraft flying over Italian territory.

3. Pending the completion of their withdrawal, the United States Forces may continue to use such of the premises which they at present occupy, for so long as the United States High Command consider necessary. All premises will be vacated as soon as possible and in any case not later than ninety days after the coming into force of the Peace Treaty except for some warehouses which may be required for a short period thereafter for the storage of equipment which is required for use up to the date of final withdrawal and which cannot be shipped on that date.

4. In order to meet the signals and postal requirements of the United States Forces.

*a*) The Italian Government and the United States High Command will cooperate with a view to the use, by the latter, with the same rigt of priority as hitherto of such Italian telecommunications, radar and other communication services, including radio aids as may be required for the purposes of the United States Forces.

*b*) The United States High Command shall be entitled to continue to maintain and operate such radio and radar stations and landline communications networks as are necessary for the purposes of the United States Forces and to use United States codes, cyphers and security equipment.

*c*) The competent Italian authorities and the United States High Command will continue to cooperate as hitherto with a view to the coordination, regulations, and allocation of all frequencies required for radio communications networks and radar installations.

*d*) The United States Forces may continue to conduct their own postal system and to ketain existing postal arrangements and franking privileges.

5. The United States Forces may continue to engage local civilian labor as required, either directly or through the intermediary of the competent local Italian authorities at current wage rates.

6. The United States Forces shall, within the limits of their necessities in Italy continue to have the right to purchase local produce, supplies and manufactured goods in Italy, either directly or through the intermediary of the competent local Italian authorities. In order that such purchases may not have an adverse effect upon Italian economy the United States High Command will come to an understanding with appropriate Italian authorities upon the particular articles which, from time to time, shall be excluded from local purchases by the United States Forces.

7. The Italian Government agrees that the United States Forces, military and naval courts and commissions shall continue to have exclusive jurisdiction, civil and criminal, over all members of the United States Forces in conformity with arrangements already in force.

8. The United States Forces and organizations or persons employed by or accompanying the Forces and property belonging to them or to their Government shall continue to be exempt from all Italian taxation

(including customs). The United States High Command will continue to take the necessary steps to ensure that such property is not sold to the public in Italy, except in agreement with the Italian Government.

9. *a*) The United States Forces shall have the right to police premises and areas set aside for their special use and to employ military police patrols in other areas as may be necessary for the maintenance of good order and discipline of the United States Forces. Persons who are subject to the jurisdiction of the Italian authorities may be arrested by the United States service police within such premises or areas but shall be handed over without delay to competent Italian authorities.

*b*) The italian police shall continue to arrest personnel subject to the esclusive jurisdiction of the United States Forces for offenses against Italian law outside the installations, camps, areas and buildings referred to in the preceding sub-paragraph, and detain them until they can be handed over for disposal to the appropriate United States Military authorities. A certificate signed by a United States officer of field grade or equivalent rank that the person to whom it refers belongs to one of the classes of persons mentioned in paragraph 13 below will continue to be conclusive. The procedure for handing over such persons shall continue to be a matter for local arrangements. Immediate notification of any such arrest will be given to the nearest United States military installation.

*c*) The Italian Government will, at the request of the United States High Command, arrest, detain, and where sufficient evidence is produced, put on trial any persons deemed to be a danger to the security of the United States forces in Italy. In making such a request for arrest, the United States High Command will state its reason for doing so.

10. The Commanding General or his representatives and the appropriate Italian authorities will continue to render such mutual assistance as may be required for making investigations, collecting evidence, securing the attendance of witnesses, in relations to cases triable under Allied, United States or Italian jurisdiction and to provide procedure for punishment in appropriate courts of witnesses who refuse or fail to comply with a summons, improperly refuse to testify, or who commit perjury or contempt of court.

11. The Italian Government agrees that the United States Forces shall have the right to hold, support and transfer any displaced persons, refugees or other internees who have not previously been transferred to the care of some other government or organization and for whose care the United States or Allied authorities may be responsible upon the coming into force of the treaty of peace, and to afford the United States Forces such facilities and assistance as may be required for the above mentioned purposes.

12. The Italian Government will continue to make available all services and facilities required by the United States Armed Forces during this period on the same basis as in the past, in consideration for which the United States Government shall pay to the Italian Government the amount of $ 250,000, which amount shall be considered as full compensation for all such services and facilities furnished by the Italian Government under the terms of this Agreement. All other financial arrangements in effect between the Armed Forces of the United States and the Italian Government on February, 1,1947, shall continue in effect for the period of this Agreement.

13. The term « United States Forces » when used in this agreement shall be defined as United States Armed Forces including persons of non-Italian nationality not belonging to such forces but who are employed by or who accompany or serve with those forces and the dependents of such persons, and Governmental organizations and accredited agencies operating under or in conjunction with such forces whenever applicable. Included in the foregoing are:

*Class I.* - United States citizens who are:

1. War Department civilian employees
2. Personnel of the American Red Cross
3. Personnel employed by the Army Exchange Service
4. Other personnel possessing United States Armed Forces orders for the period covered by the order.

*Class II.* - United States citizens and aliens who are:

1. Dependents of United States Armed Forces personnel, regardless of nationality.
2. Dependents of Class I personnel indicated above.

PART II

14. The responsibility for the areas at present under Allied Military Government will pass to the Italian Government on the date of the entry into force of the Peace Treaty. In order that the transfer of responsibility may be effected as smoothly and efficiently as possible, the United States High Command will make necessary arrangements with competent Italian authorities with the object of ensuring that necessary Italian personnel may in good time be put in a position to replace United States personnel exercising military government functions.

15. The United States High Command may, up to the end of the ninety day period for the withdrawal of the United States Forces from Italy, continue to conduct and complete the trial by Military Government Courts of any person charged with an offense before the date of the entry into force of the Peace Treaty and cognizable under any proclamation or order heretofore issued by or on behalf of the Allied Military Government, or cognizable under Italian law if committed against person, property or security of the Allied Forces.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

Roma, 3 settembre 1947

Signor Ambasciatore.

Con la nota direttami in data odierna Vostra Eccellenza ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Your Excellency,

« Article 73 of the Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Italy, provides that all Armed Forces of the Allied and Associated Powers shall be withdrawn from Italy as soon as possible and in any case not later than ninety days from the coming into force of the Peace Treaty. The numbers of the

Armed Forces of the United States in Italy have, as the Italian Government is aware, been progressively reduced and it is the desire of the United States Government that those few that still remain shall be withdrawn with the least possible delay. Further, as from the date of entry into force of the Treaty od Peace, it will be necessary for Allied Military Government, which has long been restricted to the part of Venezia Giulia west of the co-salled Morgan Line and to the Province of Udine, to be finally brought to an end ».

« In order (1) that the position of the aforesaid United States Forces during the period while they remain in Italy may be defined, particularly as regards matters of jurisdiction, and that certain ambiguities which otherwise might arise in regard to the facilities to be afforded them may be removed, and in order (2) to provide for the smooth transfer of responsibility from the hands of Allied Military Government to the hands of the Italian Government, discussions have taken place between representatives of the United States Government and the Italian Government who have agreed upon the provisions set out in the annex of which part I relates to the position of the United States Forces and part II to the transfer of responsibility of the Allied Military Government ».

« I have the honor to inform your Excellency that the United States Government has confirmed its approval of these provisions and to suggest that if the Italian Government is prepared to do likewise, the presente Note together with your Excellency's reply shall be regarded as constituting an agreement between our two Governments on the matter which will enter into force (1) simultaneously with the Peace Treaty between the Allied and Associated Powers and Italy as regards the provisions in part I of the annex, and (2) as from today's date as regards the provisions of part II ».

« Accept, Excellency, the renowed assurances of my highest consideration ».

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'Eccellenza Vostra che il Governo Italiano concorda con quanto Ella ha proposto con la nota predetta ed approva da parte sua le disposizioni contenute nell'Annesso unito alla nota stessa, il cui testo in lingua italiana è allegato alla presente lettera.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, gli atti della mia più alta considerazione.

CARLO SFORZA

Sua Eccellenza
il Signor JAMES CLEMENT DUNN
*Ambasciatore degli Stati Uniti d'America*
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

ANNESSO

PARTE I

1. *a*) Le Forze degli Stati Uniti, ivi compresi il loro equipaggiamento e depositi, allorchè sosteranno o transiteranno in territorio italiano, continueranno in linea generale a beneficiare di quelle immunità e facilitazioni che sono state loro concesse finora. Nell'avvalersi di tali immunità e facilitazioni, le Forze degli Stati Uniti terranno dovuto conto degli interessi della popolazione italiana.

*b*) Accordi supplementari su questioni di dettaglio sono stati o saranno conchiusi tra l'Alto Comando degli Stati Uniti e le competenti Autorità Italiane.

2. *a*) Le Forze degli Stati Uniti, d'accordo con le competenti Autorità Italiane, continueranno a godere, per i loro movimenti entro il territorio italiano, ivi comprese le acque italiane e lo spazio aereo sovrastante il territorio italiano, di quelle facilitazioni che siano necessarie per il loro completo e rapido ritiro.

*b*) Il Governo Italiano acconsente a concedere alle Forze degli Stati Uniti tutte le facilitazioni offerte dai porti italiani (ivi compresi cantieri, bacini di carenaggio, ed attrezzature per riparazioni di navi), servizi pubblici, impianti, ferrovie, vie di navigazione fluviale, telecomunicazioni ed aeroporti che il Generale Comandante possa richiedere per effettuare il sollecito ritiro delle Forze degli Stati Uniti, per il quale scopo il Governo Italiano accorderà le precedenze necessarie.

In particolare, il Governo Italiano acconsente a che, per mutua convenienza, speciali zone nei porti italiani possano continuare a venir designate dal Generale Comandante per uso esclusivo delle Forze degli Stati Uniti. Il Generale Comandante potrà continuare ad esercitar poteri di polizia in tali zone e controllarvi il funzionamento delle attrezzature portuali. Il Governo Italiano inoltre acconsente a che il Generale abbia tutti i diritti occorrenti per la istituzione e il mantenimento, per il tempo che apparirà necessario, di quei porti, accampamenti, stazioni, ospedali, magazzini, depositi, zone di smistamento ed ogni altra attrezzatura o istallazione militare che egli ritenga necessari ai fini del presente accordo.

*c*) L'Alto Comando degli Stati Uniti avrà facoltà di partecipare, sulla base di accordi da prendere con le Autorità Italiane competenti, a qualsiasi organizzazione che le Autorità Italiane potranno costituire per il controllo e la sicurezza del traffico aereo e degli apparecchi che sorvolino il territorio italiano.

3. Durante l'effettuazione del loro completo ritiro, le Forze degli Stati Uniti potranno continuare ad usare quegli edifici che esse occupano attualmente e per tutto il tempo che l'Alto Comando degli Stati Uniti riterrà necessario.

Tutti gli edifici saranno evacuati appena possibile ed in ogni caso non oltre il novantesimo giorno dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace fatta eccezione per alcuni magazzini che possono essere richiesti per un breve periodo oltre tale data allo scopo di depositarvi materiali che debbono essere usati fino alla data del ritiro definitivo e che non possono essere spediti alla data stessa.

4. Per far fronte alle necessità postali e di telecomunicazioni delle Forze degli Stati Uniti:

*a*) Il Governo Italiano e l'Alto Comando degli Stati Uniti coopereranno affinchè quest'ultimo possa avvalersi, con lo stesso diritto di precedenza goduto finora, dei servizi di telecomunicazione, servizi radar e altri mezzi di comunicazione compresa l'assistenza radiotelegrafica, che possono essere richiesti dai bisogni delle Forze degli Stati Uniti.

*b*) L'Alto Comando degli Stati Uniti avrà la facoltà di continuare a mantenere e far funzionare quelle stazioni radio e radar e reti di comunicazione

terrestri che siano necessarie per i bisogni delle Forze degli Stati Uniti e ad usare codici degli Stati Uniti, cifrati e mezzi di sicurezza.

c) Le competenti Autorità Italiane e l'Alto Comando degli Stati Uniti continueranno a cooperare come prima alla coordinazione, regolamentazione e assegnazione di tutte le frequenze di onda richieste per la rete di radio comunicazioni e le istallazioni radar.

d) Le Forze degli Stati Uniti potranno continuare a gestire il loro proprio sistema postale e ad usufruire degli accordi postali esistenti e dei privilegi di franchigia.

5. Le Forze degli Stati Uniti potranno continuare ad assumere localmente personale civile secondo i loro bisogni, sia direttamente che tramite le competenti Autorità Italiane locali, alle condizioni salariali correnti.

6. Le Forze degli Stati Uniti continueranno, entro i limiti delle loro necessità in Italia, ad avere il diritto di acquistare prodotti locali, derrate e manufatti, sia direttamente che per il tramite delle competenti Autorità Italiane locali. Ad evitare che tali acquisti possano avere effetti dannosi all'economia italiana, l'Alto Comando degli Stati Uniti prenderà accordi con le competenti Autorità Italiane per escludere di volta in volta determinati articoli dagli acquisti locali delle Forze degli Stati Uniti.

7. Il Governo Italiano acconsente a che le Forze degli Stati Uniti, i Tribunali e le Commissioni Militari e Navali continuino ad avere esclusiva giurisdizione civile e penale su tutti i membri delle Forze degli Stati Uniti in conformità alle intese già in vigore.

8. Le Forze degli Stati Uniti e gli enti e le persone impiegate da tali Forze e che ne fanno parte e i beni appartenenti ad esse ed al loro Governo continueranno ad essere esenti da ogni imposta italiana, compresi i dazi doganali.

L'Alto Comando degli Stati Uniti continuerà a prendere i provvedimenti necessari ad evitare che i detti beni siano venduti al pubblico italiano se non d'accordo con il Governo Italiano.

9. a) Le Forze degli Stati Uniti avranno il diritto di esercitare poteri di polizia negli edifici e nelle zone destinate al loro uso particolare e di impiegare pattuglie di polizia militare in altre zone quando ciò sia necessario allo scopo di mantenere l'ordine e la disciplina delle truppe degli Stati Uniti. Persone sottoposte alla giurisdizione delle Autorità Italiane possono essere arrestate dalla polizia militare degli Stati Uniti dentro tali edifici o zone ma saranno senza indugio consegnate alle competenti Autorità Italiane.

b) La polizia italiana continuerà ad arrestare persone sottoposte all'esclusiva giurisdizione delle Forze degli Stati Uniti per offese alla legge italiana al di fuori delle istallazioni, accampamenti, zone ed edifici di cui è menzione nel precedente comma, trattenendo tali persone finchè potranno essere messe a disposizione delle competenti Autorità Militari degli Stati Uniti. A tale scopo continuerà ad essere sufficiente una dichiarazione firmata da un ufficiale superiore degli Stati Uniti o di grado equivalente, attestante che le persone di cui si tratta appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 13. La procedura per il trasferimento di tali persone sarà fissata localmente. Notifica immediata di ogni arresto del genere verrà data al più vicino posto militare degli Stati Uniti.

c) il Governo Italiano, a richiesta dell'Alto Comando degli Stati Uniti, procederà al fermo, alla detenzione e, quando vi siano prove sufficienti, al rinvio a giudizio delle persone ritenute pericolose alla sicurezza delle Forze degli Stati Uniti in Italia. Nell'avanzare tali richieste d'arresto l'Alto Comando degli Stati Uniti ne comunicherà i motivi.

10. Il Generale Comandante o i suoi rappresentanti e le competenti Autorità Italiane continueranno a prestarsi quella reciproca assistenza che sarà necessaria per le indagini, la raccolta di prove e la comparsa di testimoni, in relazione a procedimenti sottoposti alla giurisdizione alleata, degli Stati Uniti o italiana nonchè a provvedere per la condanna dinanzi alla magistratura competente di testimoni che rifiutino o manchino di ottemperare alle citazioni, rifiutino indebitamente di testimoniare o giurino il falso o commettano oltraggio all'autorità giudiziaria.

11. Il Governo Italiano acconsente a che le Forze degli Stati Uniti abbiano il diritto di custodire, mantenere e trasferire i « D. P. », i rifugiati e gli altri internati che non siano stati previamente trasferiti a cura di altro governo od organizzazione e per i quali gli Stati Uniti o le Autorità Alleate siano responsabili all'atto della entrata in vigore del trattato di pace, nonchè ad accordare alle Forze degli Stati Uniti le facilitazioni e l'assistenza che siano necessarie agli scopi anzidetti.

12. Durante questo periodo il Governo Italiano continuerà a mantenere a disposizione tutti i servizi e le agevolazioni necessarie alle Forze Armate degli Stati Uniti, sulla stessa base che in passato; in considerazione di ciò il Governo degli Stati Uniti pagherà al Governo Italiano la somma di dollari 250 mila, ammontare che verrà considerato come totale rimborso per tutti i servizi e le agevolazioni forniti dal Governo Italiano ai termini del presente accordo.

Ogni altro accordo di carattere finanziario avente vigore fra le FF. AA. degli Stati Uniti e il Governo Italiano al 1° febbraio 1947, continuerà ad aver vigore Italiano ai termini del presente accordo.

13. L'espressione « Forze degli Stati Uniti », usata nel presente accordo va intesa come « Forze Armate degli Stati Uniti » ivi comprese le persone di nazionalità non italiana che, pur non appartenendo a tali Forze, siano impiegate o accompagnino o prestino servizio con esse ed i loro dipendenti, nonchè gli enti governativi e gli agenti accreditati che svolgono la loro attività alle dipendenze o in collegamento con le forze stesse. Sono incluse nelle categorie precedenti:

*Gruppo I.* — Cittadini degli Stati Uniti che sono:

a) Impiegati civili del Dipartimento della Guerra

b) Personale della Croce Rossa Americana

c) Personale impiegato dall' « Army Exchange Service »

d) Altro personale che sia fornito di documenti di viaggio rilasciati dalle Forze Armate degli Stati Uniti per il periodo cui si riferiscono i documenti stessi.

*Gruppo II.* — Cittadini degli Stati Uniti e stranieri che sono:

a) Familiari a carico di personale delle Forze Armate degli Stati Uniti, indipendentemente dalla nazionalità;

b) Familiari a carico del personale del Gruppo I suindicato.

PARTE II

14. Le responsabilità per le zone attualmente sotto il Governo Militare Alleato passerà al Governo Italiano alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace. Allo scopo di assicurare che il trasferimento di tale responsabilità venga effettuato nel modo più normale ed efficace possibile, l'Alto Comando degli Stati Uniti prenderà gli accordi necessari con le competenti Autorità Italiane al fine di assicurare che il personale italiano necessario sia tempestivamente posto in grado di sostituire il personale degli Stati Uniti esercitante funzioni di governo militare.

15. L'Alto Comando degli Stati Uniti ha facoltà, entro il periodo di novanta giorni stabiliti per il ritiro delle Forze degli Stati Uniti dall'Italia, di continuare sino ad esaurimento da parte dei tribunali militari lo svolgimento dei processi in corso contro chiunque sia accusato di reato commesso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, reato contemplato da un qualsiasi proclama od ordinanza già emanata dal Governo Militare Alleato o per suo conto, o previsto dalla legge italiana, se sia stato commesso contro persone, la proprietà o la sicurezza delle forze alleate.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

*Il Ministro per gli affari esteri*
SFORZA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1321.

**Estensione ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio del beneficio del godimento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 1013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

*Articolo unico.*

Fra le categorie previste dall'art. 376 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, sull'edilizia popolare ed economica, sono inclusi, ai fini dell'assegnazione di alloggi in affitto nelle case dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, i sottufficiali del Corpo della guardia di finanza in attività di servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 155.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1322.

**Modificazioni al sistema di pagamento delle spese di gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258; convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Vista la legge 7 giugno 1928, n. 1335;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 251;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le spese sostenute dai gestori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio per il trasporto dei sali e tabacchi dai luoghi di rifornimento alla sede del magazzino e per la restituzione dei vuoti, sono rimborsate su presentazione di regolari parcelle vistate dal competente ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato e munite del visto per la congruità della spesa, da parte della Prefettura o, in mancanza, del più vicino Comando della guardia di finanza o dei carabinieri.

Le altre spese sostenute dagli stessi gestori ed il compenso ad essi spettante per l'opera personale sono pagati mensilmente con indennità fissa globale, da calcolarsi a forfait, tenendosi conto della quantità di generi prelevati.

I gestori sono responsabili, ai sensi dell'art. 1768 del Codice civile, per i generi ricevuti in deposito.

Art. 2.

La revisione può essere concessa quando si sia verificato un aumento delle spese generali in misura superiore al 10 % rispetto a quelle accertate alla data di applicazione dell'ultima indennità fissa mensile ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la domanda sarà pervenuta all'Amministrazione dei monopoli.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per la durata di un anno, a decorrere dal 1° maggio 1947.

Art. 4.

Per il periodo dal 16 al 30 aprile 1947, le spese ed i compensi previsti nell'art. 1 sono rispettivamente rimborsate e pagati ai gestori dei magazzini di vendita su presentazione di documentate parcelle, accettate col proprio visto di benestare dal competente ispettore compartimentale dei Monopoli di Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 143.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1323.

**Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, relativo alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, concernente il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 733, relativo alla liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il premio di maggior produzione di cui all'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, è calcolato sulla base degli stipendi o paghe risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e segue tutte le variazioni che si verificano nell'importo degli stipendi o paghe.

Il premio in questione non può essere liquidato in misura superiore al settanta per cento (70 %) dello stipendio (o paga) medio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 153.* — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 ottobre 1947, n. 1324.

**Proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente disposizioni sulle integrazioni salariali.**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 371;
Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 552;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;
Visto il decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio, e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano licenziati dopo il 60° giorno dalla pubblicazione del citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e sino al 31 dicembre 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — EINAUDI — TOGNI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 142.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1325.

**Modificazioni al decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, per la costituzione di un « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica ».**

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'art. 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è aggiunto il seguente paragrafo:

« Le operazioni dianzi menzionate possono effettuarsi anche quando le esportazioni delle imprese finanziate avvengano, anzichè contro pagamento in valuta, contro pagamento in merci o negli altri modi previsti dagli accordi vigenti tra l'Italia ed altri Paesi.

In questi casi il Comitato, di cui al successivo art. 7, ha anche la facoltà di richiedere che gli anticipi siano effettuati contro rimborso dei medesimi in lire italiane ».

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'art. 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è aggiunto il seguente paragrafo:

« Qualora le imprese emettano obbligazioni convertibili in azioni, tali obbligazioni possono essere assunte dal Fondo alle condizioni da esso meglio ritenute, purchè il termine entro il quale possa esercitarsi la facoltà di conversione non sia superiore a due anni.

Il Fondo ha facoltà di alienare in qualsiasi tempo le obbligazioni assunte ».

Art. 3.

Gli ultimi tre comma dell'art. 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, sono sostituiti dai seguenti:

« Durante la fase istruttoria o nelle more della esecuzione delle operazioni di cui all'art. 5, il F.I.M. può concedere anticipi di durata non superiore a sei mesi. Le deliberazioni relative in caso di urgenza possono essere adottate con la presenza in Comitato del presidente e di un membro per ciascuna delle due categorie indicate dall'art. 7.

Per le operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 e per gli anticipi di cui al comma precedente può essere anche richiesta la emissione di effetti cambiari e la prestazione di garanzie reali da parte delle imprese sovvenute, nonchè la prestazione di garanzie personali o reali da parte di terzi.

Le aziende che, ottenuti gli anticipi di cui al presente articolo, non provvedano al compimento degli atti definitivi, sono escluse da qualsiasi altra operazione con il Fondo.

Il Comitato di cui al successivo art. 7 potrà stabilire che le operazioni tutte indicate nel presente decreto siano subordinate alla attuazione di provvedimenti di riassetto economico industriale delle singole imprese ».

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti e sono valide purchè siano presenti almeno quattro dei suoi membri di cui due appartenenti alla categoria indicata sotto la lettera *a*) del presente articolo ed uno appartenente alla categoria di cui alla lettera *b*) ».

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI — SCELBA — GRASSI — TOGNI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947*
*Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 7.* — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 settembre 1947, n. 1326.

**Erezione in ente morale della fondazione « Silvio e Giovanni Fusi », con sede in Firenze.**

N. 1326. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Silvio e Giovanni Fusi » con sede in Firenze, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1947*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1947.

**Nomina del commissario per i servizi amministrativi del Senato.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1947, n. 3, concernente la soppressione del Senato e la posizione giuridica dei suoi componenti;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio di Stato dottor Raffaele Montagna è nominato commissario per i servizi amministrativi del Senato, fino a quando non entrerà in funzione il Senato della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1947

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947*
*Registro Presidenza n. 11, foglio n. 351.* — FERRARI

(5041)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1947.

**Elenco dei centri sinistrati cui si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati e le requisizioni di fabbricati da autorità alleate ed italiane;

Decreta:

Le provvidenze di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e dell'art. 7 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, si applicano ai sotto elencati centri:

*Provincia di Agrigento*: Agrigento, Licata, Porto Empedocle.

*Provincia di Alessandria*: Novi Ligure.

*Provincia di Ancona*: S. Savino, S. Silvestro, Bettolelle, Filetto, S. Angelo, Vallone, S. Biagio, Montoro, Sirolo, Camerano, Offagna, Borgo Malacari, frazioni: Castelferretti e Palombina del comune di Ancona, frazioni Stazione e Abbadia del comune di Osimo; Ostra capoluogo e frazioni: Vaccarile, Pianello, Casine, Porcaro, S. Giovanni, Massa, Montirano, S. Gregorio, Collina, S. Martino; Loreto capoluogo e frazioni: Villa Musone, Stazione; Castelleone di Sausa.

*Provincia di Bari*: Spinazzola, Trani, Barletta, Gioia del Colle.

*Provincia di Bergamo*: Ponte S. Pietro, Cividino, Corti S. Antonio, Piano.

*Provincia di Bologna*: Lavino di Sopra del comune di Zola Predosa.

*Provincia di Campobasso*: Larino, Campomarino.

*Provincia di Caserta*: Tora e Piccilli.

*Provincia di Catanzaro*: Mileto, Catanzaro Marina, Crotone, Pizzo, Vibo Valentia capoluogo e frazione Vibo Valentia Marina.

*Provincia di Chieti*: Marina di S. Vito, Poggiofiorito, Vasto.

*Provincia di Cuneo*: Morra S. Martino del comune di Revello, Piozzo.

*Provincia di Enna*: Enna, Troina.

*Provincia di Ferrara*: frazioni S. Bianca e Salvatonica del comune di Bondeno, frazioni: Consandolo, Boccaleone, Filo, Longastrino del comune di Argenta; Fienilone del comune di Berra - Torbiera del comune di Codigoro - Comacchio capoluogo e frazione S. Giuseppe Vaccolino - Lago Santo capoluogo e frazione Tombe - Ostellato capoluogo e frazioni: Alberolungo e Bivio Gallare - frazione Gallo del comune di Poggio Renatico - frazioni: Portorotta, Maiero, Sandolo, Gambulaga, Runco e Montesanto del comune di Porto Maggiore - Ro capoluogo e frazioni Zocca e Guarda.

*Provincia di Firenze*: frazioni: Castagno, Casale, Ficciana Osteria Nuova del comune di S. Godenzo; frazione Spicchio del comune di Vinci; Tignano del comune di Barberino Val d'Elsa; Rignano sull'Arno; S. Piero a Sieve; Borgo S. Lorenzo e frazione Razzuolo.

*Provincia di Foggia*: San Severo.

*Provincia di Forlì*: frazioni: Grisignano, Villa Rotta, S. Giorgio, Pievequinta del comune di Forlì; Galeata Centro e frazioni: Pianetto Borgo e Strada S. Zeno; Ginestreto; Montegelli; Levola; S. Giovanni in Marignano e frazioni: Monte Albano, Santa Maria, Pian di Ventena, Brescia; Bagno di Romagna e frazione S. Piero in Bagno; frazioni: La Marina, Villa Grappa; S. Vito, Selve del comune di S. Mauro Pascoli; frazioni: Cornacchiara, Masrola, Tribola, Gorolo del comune di Borghi; frazioni: S. Paola, Cento, Monte Aguzzo, M. Codruzzo, Castiglione, Sorrivoli, Ardiano, Monteleone, Ciolaraldi, Gualdo del comune di Roncofreddo; frazioni: Felloniche, Montilgallo, Balignano, Budrio, Badia del comune di Longiano, Magliano; Mercato Saraceno capoluogo e frazioni di: S. Damiano, Monte Sasso, Musella, Monte Castello, Cella, Ciola, Taibo, S. Romano; Roncadello; Malmissole; frazioni Tezzo e Rullato del comune di Sorbano; frazioni Ribano, S. Giovanni, Fiumicino, Capanni del comune di Savignano; frazioni: Canonica, S. Vito Casale, Ciola Corniale, S. Ermete, S. Martino Mulini, Montalbano, S. Michele, S. Agata del comune di S. Arcangelo di Romagna.

*Provincia di Frosinone*: Gallinaro del comune di S. Donato V. Comino; Paliano; Pofi; Torrice; Giuliano di Roma; Anitrella del comune di Monte S. Giovanni.

*Provincia di Imperia*: Camporosso.

*Provincia di L'Aquila*: Castel di Sangro e frazione Roccacinquemiglia; Opi; frazione S. Giovanni Nuovo del comune di S. Vincenzo Valle Roveto.

*Provincia di La Spezia*: Ameglia, Castelnuovo Magra.

*Provincia di Latina*: SS. Cosma e Damiano, Campoleone Scalo.

*Provincia di Lecce*: Lizzanello, Merine, Trepuzzi, Novoli, Soleto, Galatina e frazione Noha, Nardò, Galatone, Surbo, Tricase, Casarano, Otranto.

*Provincia di Mantova*: Motteggiana.

*Provincia di Messina*: Pace.

*Provincia di Padova*: Lusia del comune di Barbona, frazione Ca' Morosini del comune di S. Urbano; frazione Ospitale del comune di Camisano di Brenta.

*Provincia di Pesaro*: Pozzo Alto, Monte Giano, Case Nuove, Camminate, Carignano, Carrara, Ponte Metauro, Rosciano, S. Andrea in Villis, S. Angelo in Ferriano, Trave.

*Provincia di Pescara*: Penne.

*Provincia di Piacenza*: Piacenza.

*Provincia di Pisa*: Casino di Terra del comune di Guardistallo, Coltano, Pregiuntino, Luciana.

*Provincia di Pistoia*: Maresca.

*Provincia di Potenza*: frazione Pecorone del comune di Lauria.

*Provincia di Ravenna*: Punta Ravenna, Ponte Nuovo, Ammonite, Valtorto, Madonna dell'Albero, Filetto, Ragone, Pilastro, Chiavicone, S. Bartolo, Ghibullo, Villanova.

*Provincia di Reggio Calabria*: Palmi, Locri, Cannitello.

*Provincia di Reggio Emilia*: Roncroffio di Felina del comune di Castelnuovomonti.

*Provincia di Rieti*: Poggio Bustone.

*Provincia di Roma*: località ferroviaria di smistamento ex Littorio, Segni, Ostia Lido.

*Provincia di Rovigo*: Boara Polesine.

*Provincia di Salerno*: Scafati, Vietri sul Mare.

*Provincia di Sassari*: Olbia.

*Provincia di Savona*: frazioni: Luceto, Ellera, Capo del comune di Albissola Superiore; Tosse del comune di Noli.

*Provincia di Siena*: Buonconvento.

*Provincia di Taranto*: Talsano:

*Provincia di Teramo*: Giulianova.

*Provincia di Terni*: Giuncano, Allerona Scalo, Morigone, Nera, Montoro.

*Provincia di Trento*: Nave S. Felice, Nave S. Rocco.

*Provincia di Treviso*: Castelfranco Veneto.

*Provincia di Venezia*: Musile di Piave, S. Donà di Piave.

*Provincia di Vicenza*: Cismon del Grappa.

*Provincia di Viterbo*: stazione Bassano Teverina, Ronciglione, frazione Borghetto del comune di Civitacastellana.

Roma, addì 24 novembre 1947

*Il Ministro*: DEL VECCHIO

(4965)

## RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 ottobre 1947.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Olivetta San Michele e sostituzione del commissario.**

*Relazione illustrativa del decreto prefettizio n. 3860 gab. in data 13 ottobre 1947, con cui è stata disposta la proroga a sei mesi della gestione commissariale del comune di Olivetta San Michele.*

Con decreto 20 aprile 1947 del Capo provvisorio dello Stato, messo in esecuzione il 12 maggio successivo, vennero disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Olivetta San Michele e la nomina di un commissario straordinario per la temporanea reggenza del Comune, nella considerazione che l'operato del Consiglio, composto in prevalenza di elementi delle frazioni di Piena e di Libri in predicato di passare alla Francia per effetto del Trattato di pace, non dava più garanzia alcuna di obiettiva tutela degli interessi comuni, ed aveva per questo motivo creato nella popolazione un vivo malcontento, suscettibile di sfociare in turbamenti dell'ordine pubblico.

Il trimestre di gestione commissariale previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, venne a scadere alla vigilia del passaggio delle suddette frazioni sotto la sovranità francese; nè frattanto la peculiare situazione aveva consentito il ripristino dei normali organi amministrativi.

Avvenuto il distacco delle borgate, si è resa necessaria la proroga a sei mesi della gestione straordinaria, in vista degli incombenti connessi alla ricostituzione del nuovo Consiglio, sulla base della ridotta circoscrizione comunale; ed in tale senso è stato provveduto, a norma degli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 283, e 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530, con decreto prefettizio n. 3860 gab. del 13 ottobre 1947.

*Il prefetto*: TEDESCHI

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Ritenuto che con decreto in data 20 aprile 1947 del Capo provvisorio dello Stato, vennero disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Olivetta San Michele e la nomina di un commissario straordinario, nella persona del rag. Giovanni Frulio, per la temporanea reggenza del Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a sensi di legge;

Ritenuto che la situazione venutasi a creare in seguito al distacco dal comune di Olivetta San Michele delle frazioni di Piena e Libri, passate alla Francia in forza del Trattato di pace, non consente di poter procedere alla ricostituzione del Consiglio comunale;

Riconosciuta pertanto la necessità di una proroga della gestione commissariale del Comune;

Ravvisata, d'altra parte, l'opportunità di non distogliere ulteriormente il rag. Frulio della Prefettura dai suoi normali compiti d'istituto;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 283, e l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Olivetta San Michele è prorogata a sei mesi.

Il rag. Frulio viene sostituito nel suo incarico dal signor dott. Lorenzo Limon fu Carlo.

Imperia, addì 13 ottobre 1947

*Il prefetto*: TEDESCHI

(4858)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 46, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossacesia (Chieti), di un mutuo di L. 420.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4984)

### Autorizzazione al comune di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 259, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di un mutuo di L. 5.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4985)

### Autorizzazione al comune di Biancavilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Biancavilla (Catania), di un mutuo di L. 559.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4986)

### Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 54, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo (Firenze di un mutuo di L. 4.890.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4987)

### Autorizzazione al comune di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti), di un mutuo di L. 4.100.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4988)

### Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfiorentino (Firenze), di un mutuo di L. 1.898.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4989)

### Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Latina, di un mutuo suppletivo di L. 435.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5001)

### Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Imola (Bologna), di un mutuo di L. 26.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5002)

### Autorizzazione al comune di Serradifalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Serradifalco (Caltanissetta) di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5003)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

### Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1947 - N. 217

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 87,50 | Norvegia | 70,57 |
| Australia | 1.129,10 | Nuova Zelanda | 1.129,10 |
| Belgio | 7,99 | Olanda | 131,77 |
| Brasile | 19,08 | Portogallo | 14,20 |
| Canadà | 350 — | Spagna | 31,96 |
| Danimarca | 72,98 | S. U. America | 350 — |
| Egitto | 1.447,25 | Svezia | 97,23 |
| Francia | 2,9386 | Svizzera | 81,59 |
| Gran Bretagna | 1.411,38 | Turchia | 124,43 |
| India (Bombay) | 105,70 | Unione Sud Afr. | 1.402,45 |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 77,10 |
| Id. 3,50 % 1902 | 73 — |
| Id. 3 % lordo | 60 — |
| Id. 5 % 1935 | 81,80 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 69,30 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 69,70 |
| Id. 5 % 1936 | 82,425 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 75,30 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 98 — |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 99,10 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 97,25 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 95,60 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 95,55 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 95,10 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 95,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 95,70 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 89,70 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 95,075 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

# CONCORSI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 7 giugno 1947, n. 9712, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia, è costituita come appresso:
*presidente*:
dott. Giovanni La Selva, vice prefetto;
*componenti*:
dott. Mario Morosi, medico provinciale;
prof. dott. Giovan Maria Corda, docente in ostetricia;
prof. dott. Vittorio Beni, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Margherita Sacchelli, ostetrica condotta;
*segretario*:
dott. Ugo Gasparri.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1947

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(5038)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 7 giugno 1947, n. 9712, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia, è costituita come appresso:
*presidente*:
dott. Giovanni La Selva, vice prefetto;
*componenti*:
dott. Mario Morosi, medico provinciale;
prof. dott. Guido Lami, docente in clinica medica e patologia medica;
prof. dott. Armando Biasini, docente in patologia speciale chirurgica;
dott. Quintilio Bonomi, medico condotto;
*segretario*:
dott. Gaetano La Torre.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1947

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(5039)

---

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario nella provincia di La Spezia.**

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di La Spezia in data 7 giugno 1947, n. 9712, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di La Spezia, è costituita come appresso:
*presidente*:
dott. Giovanni La Selva, vice prefetto;
*componenti*:
dott. Mario Morosi, medico provinciale;
prof. dott. Edoardo Monti, docente in igiene;
prof. dott. Vincenzo Pietroforte, docente in patologia medica;
prof. dott. Michele Mazzitelli, ufficiale sanitario titolare del comune di Apuania;
*segretario*:
dott. Francesco Capano.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in La Spezia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1947

*L'Alto Commissario*: PERROTTI

(5040)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Graduatoria di merito del concorso a ventitre posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1946, n. 17341/203, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1947, al reg. n. 4, foglio n. 59, con il quale è stato bandito un concorso per esami a ventitre posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso stesso, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale n. 10706/203 del 26 giugno 1947 (registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, al registro n. 5, foglio n. 9) e modificata con decreto Ministeriale numero 12309/203 in data 18 luglio 1947 (registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese, al registro n. 5, foglio n. 60);

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami, bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 17341/203, per ventitre posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

| N. d'ordine | COGNOME E NOME | Votaz. media prove scritte | Votaz. prova orale | Votaz. prova lingue | Votaz. complessiva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratesi ing. Luciano | 8,263 | 9,500 | 0,053 | 17,819 |
| 2 | Battiato ing. Giuseppe | 8,500 | 9,000 | 0,210 | 17,710 |
| 3 | Pascucci ing. Ludovico | 8,200 | 8,500 | — | 16,700 |
| 4 | Palieri ing. Bruno | 7,233 | 7,750 | 0,135 | 15,118 |
| 5 | Pavani ing. Federico | 7,533 | 7,250 | — | 14,783 |
| 6 | Bombagi ing. Ennio | 7,266 | 7,300 | — | 14,566 |
| 7 | Carbone ing. Vasco | 7,166 | 6,625 | 0,165 | 13,956 |
| 8 | Mariotti ing. Giorgio | 7,766 | 6,000 | — | 13,766 |
| 9 | Ricciardi ing. Giovanni | 7,233 | 6,000 | — | 13,233 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine come appresso indicato:

1. Pratesi dott. ing. Luciano, con voti 17,819;
2. Battiato dott. ing. Giuseppe, con voti 17,710;
3. Pascucci dott. ing. Ludovico, con voti 16,700;
4. Palieri dott. ing. Bruno, con voti 15,118;
5. Pavani dott. ing. Federico, con voti 14,783;
6. Bombagi dott. ing. Ennio, con voti 14,566;
7. Carbone dott. ing. Vasco, con voti 13,956;
8. Mariotti dott. ing. Giorgio, con voti 13,766;
9. Ricciardi dott. ing. Giovanni, con voti 13,233.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 novembre 1947

*Il Ministro*: CORBELLINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947*
*Registro n. 5, foglio n. 296*

(5034)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti e a nove posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 28 e 31 dicembre 1946, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numeri 36 e 53 del 13 febbraio e 5 marzo 1947, con i quali sono stati banditi i concorsi per esami rispettivamente a nove e quaranta posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Ritenuto che nei cennati decreti è stata fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a quaranta posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili di cui alle premesse, avranno luogo nei giorni 9 e 10 dicembre 1947.

Le prove scritte del concorso a nove posti di volontario conservatore aggiunto nello stesso ruolo, riservato ai combattenti, avranno luogo nei giorni 16 e 17 dicembre 1947.

Le medesime prove scritte si svolgeranno in Roma, nei locali del Palazzo degli Esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 precise.

Roma, addì 13 novembre 1947

*Il Ministro*: GRASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1947*
*Registro Giustizia n. 22, foglio n. 34.* — OLIVA

(5042)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Diario della prova scritta del concorso per titoli e per esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo C, quadro II (allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1947, col quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo *C*, quadro II (allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 6 del decreto suddetto;

Decreta:

La prova scritta del concorso predetto avrà luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno, 4) il 10 dicembre 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 novembre 1947

*Il Ministro*: MERLIN

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947*
*Registro Uff. risc. poste n. 20, foglio n. 116.* — MANZELLA

(5033)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.